*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 155° - Numero 295**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 20 dicembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO


### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero della salute**

DECRETO 2 dicembre 2014.

**Conferma del riconoscimento del carattere scientifico del Policlinico San Donato S.p.A., in San Donato Milanese, nella disciplina di «Malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino».** (14A09735). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 1

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

DECRETO 18 novembre 2014.

**Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.** (14A09733) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 1

### DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali**

DELIBERA 24 novembre 2014.

**Valutazione di idoneità degli Accordi aziendali sulle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di scioperi nel settore Lunga Percorrenza, riguardanti il personale dipendente della Società Trenord, sottoscritti, in data 28 febbraio 2012 e 3 luglio 2014, da Trenord S.r.l. e dalle segreterie regionali della Lombardia e dalle segreterie provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Fast, Faisa ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni. (rel. Montecchi). Pos. 1524/14. (Delibera n. 14/461).** (14A09763) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 18

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI


**Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Padova**

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (14A09736). . . . . . . . . . *Pag.* 24

**Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vicenza**

Nomina del conservatore del Registro delle imprese (14A09737). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 25

**Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali**

Comunicato relativo alla delibera 23 giugno 2014 recante: «Consulenti del lavoro-valutazione di idoneità del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività dei Consulenti del lavoro", a norma degli articoli l, comma 2, lettera c) e 2-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, in data 13 giugno 2014 (Pos. 513/14). (Delibera n 14/285).». (14A09732). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 26

**Corte suprema di cassazione**

Comunicato di rettifica dell'annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (14A09920) . *Pag.* 27

**Ministero della difesa**

Concessione di medaglie d'oro al valor militare «alla memoria» (14A09734) . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 27

**Ministero della salute**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Metomotyl 2,5 mg/ml». (14A09720) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cevaflox 100 mg/ml». (14A09721) . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 28

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Effinol» 2,5 mg/ml Spray cutaneo, soluzione per cani e gatti. (14A09722) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 29

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

Domanda di modifica della denominazione registrata «PRESUNTO DE BARRANCOS / PALETA DE BARRANCOS» (14A09723) . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 29

Domanda di registrazione della denominazione «VLAAMSE LAURIER» (14A09724). . . . . . . . . *Pag.* 30

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 dicembre 2014.

**Conferma del riconoscimento del carattere scientifico del Policlinico San Donato S.p.A., in San Donato Milanese, nella disciplina di «Malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino».**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del 6 marzo 2006 del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Presidente della regione Lombardia, con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico del Policlinico San Donato s.p.a., con sede a San Donato Milanese (MI), per la disciplina di "Malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino";

Vista la nota del 17 marzo 2009, con la quale il Policlinico San Donato ha tramesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina di "Malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino";

Vista la deliberazione n. VIII/10071 del 7 agosto 2009 con la quale la Giunta della regione Lombardia ha riconosciuto la coerenza dell'istanza di conferma del riconoscimento del carattere scientifico con la propria programmazione sanitaria in relazione alla disciplina predetta;

Vista la nota dell'11 ottobre 2010 con la quale l'Ispettorato generale per la spesa sociale del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso della procedura di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS;

Vista la relazione riguardante la *site - visit* effettuata presso il citato istituto in data 16 dicembre 2011 dagli esperti della sottocommissione di valutazione nominata con decreto del Ministro della salute del 22 marzo 2011;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota n. 27792 del 12 marzo 2014 con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso l'assenso ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento,

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico del Policlinico San Donato s.p.a., istituto di diritto privato con sede a San Donato Milanese (MI), via Morandi 30, per la disciplina di "Malattie del cuore e dei grandi vasi nell'adulto e nel bambino".

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 2 dicembre 2014

*Il Ministro:* LORENZIN

**14A09735**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 novembre 2014.

**Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali», con il quale si stabiliscono le modalità del perfezionamento delle intese e il procedimento in caso di mancata intesa;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;

Visto l'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 16 agosto 2004, recante «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 220 del 22 settembre 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 30 del 6 febbraio 2010, recante «Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Supplemento ordinario n. 303 del 31 dicembre 2009, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle scelte nazionali di esecuzione della Politica agricola comune, previste dal quadro regolamentare sui nuovi pagamenti diretti;

Tenuto conto degli atti di indirizzo del Parlamento al Governo in materia di politica agricola comune;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 12 giugno 2014, ha espresso mancata intesa sul documento concernente «La nuova PAC: le scelte nazionali – Regolamento (UE) n. 1307/2013»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 31 luglio 2014, è stato approvato il sopracitato documento «La nuova PAC: le scelte nazionali – Regolamento (UE) n. 1307/2013, consentendo, in tal modo, di comunicare all'Unione europea, entro il termine stabilito del 1° agosto 2014, le scelte nazionali relative all'applicazione della riforma della nuova PAC fino al 2020;

Considerato che l'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente di limitare il numero dei diritti all'aiuto da assegnare agli agricoltori e che tale limitazione può determinare situazioni di difficoltà agli allevatori che esercitano la propria attività nelle zone montane;

Ritenuto opportuno applicare limiti all'utilizzo dei diritti all'aiuto sulle superfici a pascolo in zone con condizioni climatiche difficili e su superfici di bassa resa (pascoli magri), salvaguardando tuttavia gli interessi socio-economici delle popolazioni montane, considerato che, in tali aree, il settore agricolo ha un peso economico più rilevante e che il pascolamento garantisce la conservazione del pascolo in quota e dei paesaggi tradizionali;

Considerato che, nel garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti - tenuto conto dei diversi ordinamenti colturali che caratterizzano l'agricoltura italiana - è opportuno finanziare la convergenza del valore dei diritti all'aiuto con la massima gradualità consentita dalla normativa UE e calcolare il valore dei diritti all'aiuto che gli agricoltori dovranno detenere nel 2019 con riferimento agli importi storici;

Ritenuto, pertanto, opportuno mantenere una differenziazione di valore dei diritti all'aiuto;

Ritenuto che il metodo di calcolo del valore iniziale dei pagamenti più rispondente all'obiettivo di orientare il sostegno agli agricoltori attivi è quello individuato dall'art. 26, paragrafo 2, del sopracitato regolamento (UE) n. 1307/2013;

Ritenuto opportuno, al fine di favorire la mobilità fondiaria, consentire agli agricoltori di prevedere clausole tra privati nei contratti di vendita e di affitto di azienda o parti di essa, evitando tuttavia che trasferimenti comportino un guadagno insperato;

Considerato che il Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini, di cui al decreto del Ministero della salute 17 dicembre 2004, affida alle Regioni il compito di redigere i piani di selezione genetica in funzione delle razze presenti sul proprio territorio e del tipo di allevamento praticato;

Considerato che, il 1° agosto 2014, come previsto dal regolamento (UE) n. 1307/2013, sono state notificate alla Commissione europea tutte le scelte nazionali di attuazione;

Visto il documento Repertorio Atti n. 121/CSR del 25 settembre 2014, recante l'esito della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dal quale è emerso che nel corso della seduta i Presidenti delle regioni e delle province autonome, ad eccezione di uno solo, hanno confermato l'avviso favorevole sullo schema di decreto recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013» e che, pertanto, non si sono create le condizioni di assenso previste dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997;

Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la quale nella seduta del 30 ottobre 2014, è stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, autorizzando il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad adottarlo;

Decreta:

## TITOLO I
## AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

### Art. 1.
### *Ambito*

1. Il presente decreto si applica agli agricoltori che presentano domanda nell'ambito dei regimi dei pagamenti diretti previsti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Art. 2.

*Definizioni e relative disposizioni nazionali*

1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fatte salve le altre definizioni stabilite nei regolamenti dell'Unione europea richiamati in premessa, si intende per:

*a)* «criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» di cui all'art. 4 paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 639/2014: attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i dettagli dei criteri di mantenimento;

*b)* «attività agricola minima» di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *c)*, trattino *iii)* del regolamento (UE) n. 1307/2013: attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità. I dettagli dell'attività agricola minima sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. In caso di particolari esigenze ambientali, su deliberazione degli organi territorialmente competenti, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le superfici naturalmente mantenute sulle quali è consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni;

*c)* «bosco ceduo a rotazione rapida» di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *k)*, del regolamento (UE) n. 1307/2013: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola;

*d)* «prato permanente»: le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *h)*, del regolamento (UE) n. 1307/2013, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate, dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente, dei relativi estremi catastali;

*e)* «successione anticipata»: le fattispecie di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004 richiamato nelle premesse;

*f)* «pascolo magro»: pascolo permanente di bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI DIRETTI

Art. 3.

*Agricoltore in attività*

1. All'elenco delle persone fisiche e giuridiche escluse dai pagamenti diretti di cui all'art. 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono aggiunti i seguenti soggetti:

*a)* persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione:

1) bancaria o finanziaria, e/o

2) commerciale;

*b)* società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione;

*c)* le pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per gli enti che effettuano attività formative e/o sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici.

2. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, e dell'art. 9, paragrafo 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attività i soggetti che, al momento della presentazione della domanda UNICA di cui all'art. 12, dimostrano uno dei seguenti requisiti:

*a)* iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;

*b)* possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda UNICA di cui all'art. 12. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.

3. Le disposizioni dell'art. 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non si applicano alle persone fisiche e giuridiche che hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per un ammontare massimo di:

*a)* euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono, in misura maggiore al cinquanta per cento, ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del regolamento (CE) 1257/1999;

*b)* euro milleduecentocinquanta negli altri casi.

4. Le Regioni e le Province autonome, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, possono escludere dalle zone svantaggiate, dandone tempestiva comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, quelle zone in cui i vincoli naturali sono stati superati da investimenti o attività economiche o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o i sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Art. 4.

*Requisiti minimi*

1. I pagamenti diretti non sono erogati nei seguenti casi:

*a)* per le domande di aiuto riferite agli anni 2015 e 2016, se l'ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore a euro duecentocinquanta prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'art. 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

*b)* per le domande di aiuto riferite agli anni 2017 e seguenti, se l'ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore a euro trecento prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'art. 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Art. 5.

*Riduzione dei pagamenti*

1. L'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del cinquanta per cento per la parte dell'importo al di sopra di euro centocinquantamila e, qualora l'importo così ridotto superi gli euro cinquecentomila, la parte eccedente è ridotta del cento per cento.

2. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1 sono detratte le spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attività agricola, compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attività agricola. In mancanza dei dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

3. Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni di cui al presente articolo, si applica la clausola di elusione di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

## TITOLO III

## REGIME PAGAMENTO DI BASE E PAGAMENTI CONNESSI

### *Capo I*

### REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

Art. 6.

*Massimale del regime di pagamento di base*

1. Ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la percentuale di aumento del massimale nazionale per l'anno 2015 è stabilita nella misura del tre per cento.

2. Per gli anni successivi al 2015, la percentuale di cui al comma 1 è rideterminata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 7.

*Presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto e prima assegnazione*

1. Gli agricoltori che intendano richiedere i diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base sono tenuti a presentare la domanda all'organismo pagatore competente entro il 15 maggio 2015.

2. Diritti all'aiuto, in numero pari agli ettari ammissibili, come definiti dall'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1307/2013, sono assegnati agli agricoltori in attività, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, che presentano domanda di assegnazione ai sensi del comma 1 del presente articolo e che:

*a)* hanno avuto diritto ai pagamenti diretti per l'anno 2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure

*b)* non hanno percepito pagamenti diretti per l'anno 2013 e producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima di cinquemila metri quadrati, o coltivavano vigneti, oppure

*c)* nell'anno 2014 hanno avuto assegnati diritti all'aiuto dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure

*d)* non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 o del regolamento (CE) n. 1782/2003, e sono in grado di documentare che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia di animali per fini agricoli.

3. La dimensione minima per azienda di cui all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 1307/2013 è cinquemila metri quadrati.

4. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:

*a)* non occupi la superficie agricola interfererendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;

*b)* non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;

*c)* consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

5. Gli ettari ammissibili di cui al comma 2 devono essere a disposizione del richiedente alla data del 15 maggio 2015.

6. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il coefficiente di riduzione è fissato all'ottanta per cento per i pascoli permanenti, situati ad altitudini superiori a seicento metri sul livello del mare, e per i pascoli magri, situati a qualsiasi altitudine.

7. La riduzione di cui al comma 6 non si applica:

*a)* agli ettari di pascolo permanente e/o pascolo magro dichiarati da allevatori e pascolati con animali detenuti dal richiedente e appartenenti ad un codice allevamento intestato, da almeno otto mesi prima della presentazione della domanda UNICA, al medesimo richiedente, al fine di garantire la conservazione dei pascoli in quota e i paesaggi tradizionali;

*b)* agli ettari ammissibili all'aiuto di proprietà o a disposizione del richiedente non proprietario degli animali, nel caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che la gestione del pascolo sulle medesime superfici tramite capi bovini, equini e/o ovicaprini di terzi costituisce una pratica tradizionale esercitata prima dell'anno 2005. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente, sono censite le pratiche tradizionali e i soggetti abilitati ad esercitarle.

8. Ai fini della determinazione degli ettari ammissibili, il numero massimo di alberi per ettaro di una parcella agricola a seminativo che contiene alberi sparsi è fissato, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 640/2014, in cinquanta.

9. Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 640/2014, si considera ammissibile, all'interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tare:

*a)* l'intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento;

*b)* l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;

*c)* il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento;

*d)* il trenta per cento della superficie sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del presente decreto;

*e)* nei casi diversi di cui alla lettera *d)* del presente comma, non è ammissibile l'intera superficie della parcella di riferimento con tara superiore al cinquanta per cento.

10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è disposta una ricognizione preventiva delle superfici e dei beneficiari ammissibili ai regimi di sostegno diretto da concludersi entro il 15 aprile 2015.

## Art. 8.

### *Calcolo del valore unitario iniziale e del valore unitario nazionale*

1. Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto è calcolato ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, art. 25, paragrafo 2, con le modalità di cui all'art. 26, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. L'applicazione dell'art. 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014, è limitata, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, all'ottantacinque per cento dei pagamenti corrisposti nell'anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali.

3. In deroga all'art. 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per i diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale inferiore al novanta per cento del valore unitario nazionale di cui all'art. 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il valore unitario iniziale è aumentato di un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il novanta per cento del valore unitario nazionale.

4. Entro l'anno di domanda 2019, in applicazione dell'art. 25, paragrafo 4, terzo comma, e paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il valore unitario di ciascun diritto all'aiuto non è inferiore al sessanta per cento del valore unitario nazionale nel 2019, a meno che ciò non dia luogo ad una diminuzione maggiore del trenta per cento del valore unitario iniziale stabilito ai sensi del comma 1 del presente articolo.

5. Ai sensi dell'art. 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai fini del calcolo del valore unitario iniziale si considerano i pagamenti concessi per l'anno 2014 ai sensi degli articoli 7, 9 e 9 bis, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009.

6. Le modalità attuative del calcolo dei valori sono fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori è calcolato dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalità stabilite ai sensi del comma 6 del presente articolo.

8. Gli organismi pagatori di cui all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, comunicano agli agricoltori le informazioni di cui all'art. 25, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013, con le modalità stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

## Art. 9.

### *Clausola dei contratti privati di vendita e di affitto*

1. Gli agricoltori possono inserire nel contratto di vendita o di affitto, stipulato prima della data di cui all'art. 7, comma 1, del presente decreto, le clausole previste, rispettivamente, dagli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014.

2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014, l'acquirente ovvero il locatario, previa autorizzazione del venditore ovvero del locatore, può presentare domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto in nome del medesimo venditore ovvero locatore con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n. 641/2014.

Art. 10.

*Guadagno insperato*

1. Ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1307/2013, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un contratto di affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'art. 35 del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'art. 7, comma 1, del presente decreto, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto assegnati all'agricoltore interessato è riversato nella misura del cinquanta per cento nella riserva di cui all'art. 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013 qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.

2. Il comma 1 non si applica per affitti di durata uguale o inferiore ad un anno e qualora l'importo da riversare nella riserva è inferiore a mille euro.

Art. 11.

*Riserva nazionale*

1. Al fine di costituire la riserva nazionale, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale del regime di pagamento di base è ridotto del 3 per cento.

2. La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola.

3. Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, le persone giuridiche e le persone fisiche di età compresa tra diciotto e sessantacinque anni; ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la riserva nazionale è utilizzata secondo il seguente ordine:

*a)* copertura del fabbisogno annuale di cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera *f)*, del regolamento (UE) n. 1307/2013 fino alla concorrenza della percentuale massima del due per cento fissata dall'art. 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

*b)* assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

*c)* assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

*d)* assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

*e)* assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera *e)*, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4. Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso alla riserva nazionale formulate dai soggetti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, art. 30, paragrafo 9 e paragrafo 11, lettera *a)*, l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, procede con le riduzioni di cui all'art. 31, paragrafo 1, lettere *g)* ed *f)* del regolamento (UE) n. 1307/2013.

5. Soddisfatte tutte le richieste di cui al comma 4 qualora i fondi disponibili per la riserva nazionale di cui al comma 1 non siano sufficienti, si seguono i criteri di priorità di cui all'allegato I facente parte integrante del presente decreto, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

6. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori è calcolato dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalità di cui ai paragrafi 8 e 10 dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Art. 12.

*Domanda UNICA e attivazione dei diritti all'aiuto*

1. La domanda «UNICA» è predisposta in coerenza con l'art. 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. Per la presentazione della domanda «UNICA» di cui al comma 1, l'agricoltore in attività quale definito ai sensi dell'art. 3 del presente decreto deve costituire il fascicolo aziendale ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, ovvero aggiornare o confermare le informazioni ivi contenute.

3. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sentiti gli organismi pagatori, definisce il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda «UNICA».

4. Il termine per la presentazione della domanda «UNICA» all'organismo pagatore competente è il 15 maggio di ogni anno.

5. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda dopo la presentazione della domanda UNICA, ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 809/2014, il cedente deve darne comunicazione all'organismo pagatore competente per territorio entro dieci giorni dalla registrazione dell'atto di cessione, con le modalità stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Art. 13.

*Trasferimento dei diritti all'aiuto*

1. Il trasferimento dei diritti all'aiuto deve avvenire mediante atto scritto ed essere comunicato, a pena di inopponibilità, agli organismi pagatori competenti per territorio, entro il termine stabilito dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. L'organismo pagatore comunica all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 il trasferimento di cui al comma 1 entro cinque giorni lavorativi e l'organismo di coordinamento, competente alla tenuta del «Registro nazionale titoli» di cui all'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convalida il trasferimento dei diritti entro i successivi cinque giorni lavorativi.

*Capo II*

PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE

Art. 14.

*Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente*

1. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le pratiche equivalenti sono quelle elencate nell'allegato IX dello stesso regolamento e contemplate da impegni assunti ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono individuate le pratiche utilizzabili sulla base della notifica dei relativi piani di sviluppo rurale approvati e sono stabilite eventuali limitazioni alla scelta degli agricoltori, a livello regionale, su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.

3. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'art. 12 del presente decreto.

4. Ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, al fine di evitare doppi finanziamenti, l'importo da dedurre è calcolato con riferimento al pagamento di inverdimento su base individuale.

5. Ai sensi dell'art. 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014, l'organismo di coordinamento, di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e lo comunica agli agricoltori.

Art. 15.

*Prati permanenti*

1. Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di alto valore ambientale, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 41 del regolamento (UE) n. 639/2014, la Regione o la Provincia autonoma competente può individuare ulteriori superfici, poste al di fuori delle zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, compresi i prati permanenti su terreni ricchi di carbonio, dandone tempestiva comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l'inserimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e l'informazione, per il tramite degli organismi pagatori competenti, agli agricoltori interessati.

2. L'obbligo previsto dall'art. 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applica a livello nazionale.

3. Gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, secondo le modalità indicate dall'art. 44 del regolamento (UE) n. 639/2014.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che tengano conto della specifica situazione ambientale, agronomica e socio-economica del territorio, con riferimento al numero di ettari per i quali è stata richiesta la conversione e, nel caso in cui il rapporto indicato all'art. 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diminuisca in misura superiore al 3,5 per cento, è condizionata all'obbligo di creare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari, che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.

Art. 16.

*Aree di interesse ecologico*

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerate aree di interesse ecologico tutte quelle elencate nel paragrafo 2 del medesimo articolo, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile, ad eccezione delle superfici di cui alla lettera *i)* del medesimo paragrafo 2, con le modalità indicate nell'art. 45 del regolamento (UE) n. 639/2014 e alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle delibere regionali e provinciali di applicazione del regime di condizionalità.

2. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, sono considerati, in filari, anche gli alberi con chioma di diametro inferiore a quattro metri appartenenti alle specie di cui all'allegato II, facente parte integrante del presente decreto, nonché gli alberi compresi negli elenchi di cui all'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

3. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 639/2014, sono utilizzabili le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida investite in pioppi, salici, eucalipto, ontani, olmi e platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni.

4. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 639/2014, le specie di colture azotofissatrici sono quelle indicate nell'allegato III, facente parte integrante del presente decreto.

5. Gli allegati II e III, richiamati rispettivamente nei commi 2 e 4, possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Le modalità attuative per la misurazione delle aree d'interesse ecologico sono stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

## *Capo III*
## PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI

### Art. 17.
*Norme generali*

1. L'importo del pagamento per i giovani agricoltori è calcolato con le modalità indicate dall'art. 50, paragrafo 6, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per un numero massimo di novanta ettari.

### Art. 18.
*Disposizioni finanziarie*

1. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, destinata al finanziamento del pagamento per i giovani agricoltori, è fissata, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento, all'uno per cento.

2. Al fine di garantire la quota massima di finanziamento, prevista dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1307/2013, da destinare al pagamento per i giovani agricoltori, eventuali maggiori fabbisogni sono soddisfatti mediante l'utilizzo della riserva nazionale ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *a)* del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 1° agosto dell'anno precedente all'anno della sua applicazione, la percentuale di cui al comma 1 può essere rivista.

## TITOLO IV
## SOSTEGNO ACCOPPIATO

### Art. 19.
*Norme generali e disposizioni finanziarie*

1. È concesso un sostegno accoppiato agli agricoltori per i seguenti settori:

*a)* latte;

*b)* carne bovina;

*c)* ovi-caprino;

*d)* frumento duro;

*e)* colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);

*f)* riso;

*g)* barbabietola da zucchero;

*h)* pomodoro destinato alla trasformazione;

*i)* olio d'oliva.

2. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 destinata al finanziamento del sostegno accoppiato, è fissata, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, lettera *b)* del medesimo regolamento, all'undici per cento.

3. Ai sensi dell'art. 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, il sostegno accoppiato riguardante i settori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004.

4. Per beneficiare degli aiuti del presente Titolo IV è necessario presentare la domanda «UNICA» di cui all'art. 12.

5. La domanda «UNICA» deve essere riferita ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 20, 21 e 22 e ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

### Art. 20.
*Misura premi per il settore latte*

1. La quota pari al 17,50 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle vacche da latte, tenendo in considerazione la resa media produttiva stabilita a livello territoriale ovvero una diversa modalità per l'individuazione degli allevamenti finalizzata a semplificare gli oneri della gestione e del controllo della presente misura, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

2. I criteri di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su indicazione delle Regioni o provincia autonoma competente.

3. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 1 e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

4. La quota pari al 2,30 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi aggiuntivi alle vacche di cui al comma 1 associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

5. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento dei premi aggiuntivi ai sensi del comma 4 e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

6. Le vacche che hanno beneficiato dei premi di cui al comma 3 sono escluse dai premi per il settore carne di cui all'art. 21.

7. La quota pari allo 0,96 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

8. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 7 e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.

Art. 21.

*Misura premi per il settore carne bovina*

1. La quota pari al 9,50 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato, riservando una maggiorazione del venti per cento alle vacche nutrici incluse in appositi piani selettivi o di gestione della razza.

3. Per il biennio 2015-2016, la maggiorazione di cui al comma 2 è destinata alle vacche nutrici di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR.

4. La quota pari al 15,60 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

5. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 4 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato, riservando, al fine di indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali ed ambientali, una maggiorazione del trenta per cento per i capi allevati per almeno dodici mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti, o una maggiorazione del cinquanta per cento per i capi macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012.

6. I capi che hanno beneficiato del premio di cui al comma 2 sono esclusi dai premi di cui al comma 5 del presente articolo e dai premi per il settore latte di cui all'art. 20.

Art. 22.

*Misura premi per il settore ovi-caprino*

1. La quota pari al 2,21 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle agnelle, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004.

2. Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi della scrapie, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie.

3. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:

*a)* il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;

*b)* il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).

4. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle agnelle da rimonta ammissibili.

5. La quota pari all'1,29 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi a capi ovi-caprini macellati.

6. Al fine di indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche derivanti dall'abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante alla conservazione dei pascoli permanenti in quota, beneficiano dei premi di cui al comma 5 i capi certificati denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

7. L'importo del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero di capi macellati e ammissibili.

Art. 23.

*Misura premi per i settori frumento duro, colture proteiche e proteaginose*

1. La quota pari al 2,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione di soia, in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero di ettari ammissibili.

3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti:

*a)* l'intera superficie per i primi cinque ettari;

*b)* per la superficie eccedente il limite di cui alla lettera *a)*, il 10% della superficie.

4. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

5. La quota pari al 13,95 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alla coltivazione di frumento duro, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

6. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero di ettari ammissibili.

7. Il premio di cui al comma 6 è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

8. Le colture di cui al comma 7, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

9. La quota pari al 3,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alla coltivazione, in Toscana, Umbria, Marche e Lazio, delle colture proteaginose, in particolare di girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

10. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero di ettari ammissibili.

11. Il premio di cui al comma 10 è concesso per ettaro di superficie di proteaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.

12. Le colture di cui al comma 11, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

13. La quota pari al 2,75 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alla coltivazione, in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, di leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

14. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 13 e il numero di ettari ammissibili.

15. Il premio di cui al comma 14 è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.

16. Le colture di cui al comma 15, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Art. 24.

*Misura premi per il settore riso*

1. La quota pari al 5,30 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione del riso.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari coltivati a riso.

3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

4. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Art. 25.

*Misura premi per il settore barbabietola da zucchero*

1. La quota pari al 4,01 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili.

3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera,.

4. I contratti di cui al comma 3 sono allegati alla domanda «UNICA».

5. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Art. 26.

*Misura premi per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione*

1. La quota pari al 2,63 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione del pomodoro da destinare alla trasformazione.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili.

3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

4. I contratti di fornitura di cui al comma 3 sono allegati alla domanda «UNICA» nel caso di produttori singoli, ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono depositati a cura della medesima organizzazione, entro il 30 aprile dell'anno di domanda, presso l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, e il produttore associato allega alla domanda «UNICA» l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione.

5. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di piena maturazione del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Art. 27.

*Misura premi per il settore olio di oliva*

1. La quota pari al 10,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

3. La quota pari al 3,10 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici che beneficiano del pagamento di cui al comma 2 del presente articolo, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%.

4. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

5. La quota pari al 3,00 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici olivicole, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale.

6. I requisiti di cui al comma 5, sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità.

7. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

## TITOLO V

## REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI

### Art. 28.

*Norme generali e partecipazione*

1. Ai sensi dell'art. 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è istituito il regime per i piccoli agricoltori.

2. Gli organismi pagatori di cui all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 comunicano la stima dell'importo del pagamento agli agricoltori ai sensi dell'art. 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3. Gli agricoltori che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 7 e 12, possono aderire al regime di cui al comma 1 entro il 15 settembre 2015.

4. Le modalità per il ritiro dalla partecipazione al regime dei piccoli agricoltori, di cui all'art. 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

### Art. 29.

*Importo del pagamento*

1. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, fissa il pagamento annuo ai sensi dell'art. 63, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento (UE) n. 1307/2013.

### Art. 30.

*Disposizioni finanziarie*

1. Annualmente l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, effettua le verifiche di cui all'art. 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 31.

*Controlli e disposizioni finali*

1. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, determina con propri provvedimenti, sentiti gli organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto.

2. Gli agricoltori entro la data di presentazione della domanda «UNICA» di cui all'art. 12, depositano nel fascicolo aziendale il piano colturale e sono impegnati a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è definito il livello minimo d'informazioni da indicare nel piano colturale aziendale.

4. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 809/2014, non si procede al recupero dei diritti al pagamento non dovuti per importi fino ad euro cinquanta.

5. Non si procede ai recuperi dei pagamenti indebiti inferiori a cento euro, nei casi di cui all'art. 54, paragrafo 3, lettera *a)*, trattino *i)*, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono apportati gli eventuali adeguamenti richiesti dalla Commissione europea.

7. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si fa rinvio alle disposizioni generali vigenti.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2014

*Il Ministro:* MARTINA

*Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2014*
*Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 4328.*

ALLEGATO I
(articolo 11, comma 5)
***Criteri di priorità***

<table>
<tr><th rowspan="2">Punteggio massimo ottenibile (*)</th><th colspan="6">Criteri di priorità</th><th colspan="2"></th></tr>
<tr><th colspan="2">Anagrafica</th><th colspan="2">Territoriale</th><th colspan="2">Professionale/ Istruzione</th><th colspan="2">Imprenditoria femminile</th></tr>
<tr><td rowspan="5">100 pt.</td><td rowspan="3">≤ 40 anni</td><td rowspan="3">55 pt.</td><td rowspan="2">montagna</td><td rowspan="2">15 pt.</td><td>contribuzione previdenziale in agricoltura</td><td>15 pt.</td><td rowspan="5">Agricoltore donna</td><td rowspan="5">15 pt.</td></tr>
<tr><td>laurea specialistica o vecchio ordinamento</td><td>15 pt.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">collina</td><td rowspan="2">10 pt.</td><td>laurea</td><td>10 pt.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">> 40 ≤ 55 anni</td><td rowspan="2">25 pt.</td><td rowspan="2">diploma</td><td rowspan="2">5 pt.</td></tr>
<tr><td>pianura</td><td>5 pt.</td></tr>
</table>

(*) è attribuibile un punteggio per colonna

ALLEGATO II
(articolo 16, comma 2)
***Elenco delle specie di alberi con chiome di diametro maggiore o uguale a 1 metro***

Cipresso piramidale *Cupressus sempervirens, varietà pyramidalis o stricta.*
Pioppo cipressino *Populus nigra, varietà italica*

ALLEGATO III
(articolo 16, comma 4)
***Elenco delle specie azotofissatrici***

| | |
|---|---|
| arachide (*Arachis hypogaea* L.) | lenticchia (*Lens culinaris* Medik.) |
| cece (*Cicer arietinum* L.) | liquirizia (*Glycyrrhiza glabra* L.,) |
| cicerchia (*Lathyrus sativus* L.) | lupinella (*Onobrychis viciifolia* Scop.) |
| erba medica e luppolina (*Medicago sp*) | lupino (*Lupinus sp*.) |
| fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.) | moco (*Lathyrus cicera* L.) |
| fagiolo dall'occhio (*Vigna unguicolata* L.) | pisello (*Pisum sativum* L.) |
| fagiolo d'Egitto (*Dolichos lablab* L.) | sulla (*Hedysarum coronarium* L.) |
| fagiolo di Lima (*Phaseolus lunatus* L.) | trifogli (*Trifolium sp*.) |
| fava, favino e favetta (*Vicia faba* L.) | soia (*Glycine max* L.) |
| fieno greco (*Trigonella foenum-graecum* L.) | veccia (*Vicia sativa* L.) |
| ginestrino (*Lotus corniculatus* L.) | veccia villosa (*Vicia villosa* Roth) |

**MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPR 14.11.2012, n. 252**

**ONERI ELIMINATI**

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento non elimina oneri**

**ONERI INTRODOTTI**

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento introduce i seguenti oneri:**

1. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): _artt. 7, 12, 19 comma 4, 25 comma 4***
   - Comunicazione o dichiarazione
   - **Domanda**
   - Documentazione da conservare
   - Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Presentazione della **domanda unica** al fine della assegnazione ed attivazione dei **nuovi diritti all'aiuto**, nonché della concessione del sostegno accoppiato, nelle varie tipologie previste dal reg. UE 1307/2013, agli articoli sopra richiamati. Ulteriori oneri in materia potrebbero derivare dalla successiva regolamentazione emanata da Agea Coordinamento, che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del DM, definisce il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda, ovvero dagli Organismi pagatori.

2. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 3 comma 2 lettera a) e b)***
   - **Comunicazione**
   - Domanda
   - Documentazione
   - Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Gli agricoltori, al momento della presentazione della **domanda unica**, comunicano l'iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri o il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, e dal 2016 con dichiarazione annuale IVA.

3. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 5 comma 2***
   - Comunicazione
   - Domanda
   - **Documentazione**
   - Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Nei casi in cui l'importo del pagamento di base è superiore a 150.000 euro e a 500.000 euro, l'agricoltore, al fine di non subire le riduzioni previste, può dimostrare di aver sostenuto delle spese per salari e stipendi, inerenti l'attività agricola, da portare in detrazione.

4. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): Art. 11 comma 3***
    - Comunicazione
    - **Domanda**
    - Documentazione
    - Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

L'agricoltore per poter accedere alla riserva nazionale deve presentare apposita domanda per i **nuovi diritti all'aiuto**.

5. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): Art. 15 commi 3 e 4***
    - Comunicazione
    - Domanda
    - Documentazione
    - **Altro: richiesta di autorizzazione**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

L'agricoltore al fine di poter convertire i prati permanenti deve ottenere, su propria richiesta, una autorizzazione all'organismo pagatore competente per territorio.

6. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): Art. 25 comma 3***
- Comunicazione
- Domanda
- **Documentazione**
- Altro:

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

In caso di domanda per il sostegno accoppiato previsto dalla misura relativa alla barbabietola da zucchero, l'agricoltore deve allegare alla domanda unica, di cui sopra, il contratto stipulato con una industria saccarifera anche per il tramite di organizzazioni di produttori riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia.

7. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): Art. 26 comma 3***
    - Comunicazione
    - Domanda
    - **Documentazione**
    - Altro:

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

In caso di domanda per il sostegno accoppiato previsto dalla misura relativa al pomodoro da destinare alla trasformazione, l'agricoltore deve allegare alla domanda unica, di cui sopra, il

contratto stipulato con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di organizzazioni di produttori riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia.

8. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): Art. 28 comma 3***
   - Comunicazione
   - **Domanda**
   - Documentazione
   - Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Gli agricoltori che intendono aderire al regime per i "*piccoli agricoltori",* devono presentare una domanda entro il 15 settembre 2015.

9. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): Art. 31 comma 2***
   - Comunicazione
   - Domanda
   - **Documentazione**
   - Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Nel fascicolo aziendale, propedeutico alla domanda unica, l'agricoltore deve inserire il piano colturale e ha l'obbligo di comunicare all'organismo pagatore competente per territorio eventuali e successive modifiche dello stesso piano.

**14A09733**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 24 novembre 2014.

**Valutazione di idoneità degli Accordi aziendali sulle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di scioperi nel settore Lunga Percorrenza, riguardanti il personale dipendente della Società Trenord, sottoscritti, in data 28 febbraio 2012 e 3 luglio 2014, da Trenord S.r.l. e dalle segreterie regionali della Lombardia e dalle segreterie provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Fast, Faisa ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. *a)*, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni. (rel. Montecchi). Pos. 1524/14.** (Delibera n. 14/461).

LA COMMISSIONE

Premesso

che la Società Trenord s.r.l. di Milano opera nel settore del trasporto ferroviario passeggeri della regione Lombardia e nel settore Lunga Percorrenza sulla direttrice Bologna - Brennero e sulla direttrice Venezia - Tarvisio;

che, in data 24 gennaio 2012, l'Azienda e le Segreterie regionali della Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL, ORSA Ferrovie, FAST Ferrovie e UGL Trasporti hanno sottoscritto un Protocollo transitorio sulle relazioni industriali;

che, nell'ambito del predetto Protocollo, le parti sociali hanno stabilito che, a partire dalla data del 1° aprile 2012, con riferimento alle procedure, alle modalità e, più in generale, alla normativa attinente all'esercizio del diritto di sciopero, la Trenord s.r.l. avrebbe applicato al proprio personale la regolamentazione vigente nel settore del trasporto ferroviario, come prevista, per le Società del Gruppo FSI, dall'Accordo del 23 novembre 1999, indipendentemente dalla circostanza che il medesimo personale fosse impiegato nel servizio di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario a lunga percorrenza;

che, con particolare riferimento al settore Lunga Percorrenza, la Società Trenord e le Segreterie regionali della Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL Trasporti, FAISA CISAL, FAST Ferrovie hanno sottoscritto, in data 28 febbraio 2012, un Accordo, avente ad oggetto i servizi minimi da garantire in caso di sciopero nel servizio di Lunga Percorrenza gestito da Trenord sull'Asse del Brennero, che si inserisce nel Protocollo transitorio sulle relazioni industriali del 24 gennaio 2012, sopra citato;

che, nel suddetto Accordo, le parti hanno confermato di recepire per il settore Lunga Percorrenza la disciplina contrattuale vigente nel settore del Trasporto Ferroviario, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

che, in particolare, avuto riguardo alla specificità del servizio di Lunga Percorrenza, al fine di contemperare il diritto alla mobilità dei viaggiatori sulle tratte internazionali interessate dal servizio aziendale, tenendo anche conto dell'ottimizzazione dell'utilizzo del materiale rotabile e delle esigenze dei dipendenti a raggiungere le località di inizio attività e di rientro nelle sedi di appartenenza, le parti hanno convenuto, nei casi di scioperi proclamati per 24 ore, di garantire il servizio di una coppia di treni sulla tratta Bologna Centrale - Brennero (EC 84-85), con partenza e arrivo da e per la stazione di Bologna Centrale, ferma restando la possibilità di rivedere, previo accordo, la quota di servizi minimi, a fronte di una significativa variazione della produzione aziendale;

che, in data 4 luglio 2012, Trenord S.r.l. ha siglato con le Segreterie nazionali e regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Trasporti, Fast Confsal e Faisa Cisal l'Accordo di Armonizzazione e Confluenza al Ccnl Unico della Mobilità - Attività Ferroviarie, che uniforma il trattamento economico e normativo di tutto il personale;

che, in data 3 luglio 2014, a seguito dell'ampliamento del servizio aziendale di Lunga Percorrenza sull'Asse del Tarvisio, Trenord S.r.l. e le Segreterie regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Trasporti, Fast Confsal e Faisa Cisal hanno sottoscritto un Accordo, avente ad oggetto la regolamentazione delle prestazioni indispensabili, in caso di sciopero nel servizio di Lunga Percorrenza gestito dalla Società sulla tratta Venezia – Tarvisio;

che tale ultimo Accordo prevede l'obbligo di garantire, come servizi minimi nel settore Lunga Percorrenza, oltre alla coppia di treni sulla tratta Bologna Centrale – Brennero, anche una coppia di treni notturni Euronight sulla direttrice Venezia – Tarvisio (EN 236/237);

che, con nota dell'8 settembre 2014, prot. n. 11805, la Società Trenord ha trasmesso formalmente alla Commissione copia degli Accordi del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, ai fini della valutazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che la Società Trenord, convocata in audizione dalla Commissione nella giornata del 16 settembre, ha fornito ogni dettaglio tecnico, in merito ai servizi minimi da garantire in caso di sciopero, utile ai fini della valutazione della Commissione medesima;

che la Commissione, nella seduta del 22 settembre 2014, ha deliberato di trasmettere alle Associazioni degli utenti e dei consumatori il testo degli Accordi sopra menzionati, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi del citato art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, con nota trasmessa in data 23 settembre 2014, prot. n. 13907, la Commissione ha richiesto il prescritto parere, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della nota, alle Associazioni rappresentative degli utenti Adiconsum, Adoc, Adusbef, Associazione Consumatori Utenti, Assoutenti, Centro Tutela Consumatori, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, La Casa del Consumatore Onlus, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Altroconsumo;

che nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso, in merito agli Accordi trasmessi;

Considerato

che, con la sottoscrizione del Protocollo transitorio sulle relazioni industriali del 24 gennaio 2012, l'Azienda e le Organizzazioni sindacali firmatarie hanno concordato di estendere ai dipendenti della Società Trenord la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero contenuta nell'Accordo sottoscritto il 23 novembre 1999 per il personale della Società FSI;

che il predetto Accordo, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato valutato idoneo dalla Commissione con le delibere n. 45-9.1 del 3 febbraio 2000, n. 101 del 13 settembre 2001 e n. 149 del 29 novembre 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 2002, n. 86;

che, anche per quanto attiene alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel servizio Lunga Percorrenza, le parti, con gli Accordi aziendali del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, hanno recepito lo schema tracciato nella disciplina contrattuale vigente nel settore del Trasporto Ferroviario, prevedendo l'obbligo di assicurare la circolazione di una coppia di treni sulla tratta Bologna Centrale – Brennero, e di una coppia di treni notturni Euronight sulla direttrice Venezia – Tarvisio (EN 236/237);

che, in particolare, la coppia di treni da far circolare sul Servizio Asse del Brennero è stata individuata con riguardo all'importanza dei collegamenti sistemici che la stessa garantisce; mentre, con riferimento alla coppia di treni notturni Euronight, da garantire sul Servizio Asse del Tarvisio, è stato rispettato il livello di servizio minimo garantito dal precedente gestore del servizio (Trenitalia S.p.A.), cui la Società Trenord è subentrata dal 15 giugno 2014;

che, riproducendo gli Accordi sottoposti alla valutazione della Commissione, le medesime garanzie di tutela del diritto degli utenti, costituzionalmente tutelato, alla libera circolazione, si confermano le considerazioni espresse dalla Commissione, in sede di valutazione di idoneità dell'Accordo del 23 novembre 1999 e dei successivi Accordi integrativi del settore (delibere n. 45-9.1 del 3 febbraio 2000; n. 101 del 13 settembre 2001; n. 149 del 29 novembre 2001);

Valuta idonei

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, gli Accordi aziendali del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, sottoscritti dalla Società Trenord e dalle Segreterie regionali della Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL, FAST e FAISA;

Dispone

la comunicazione della presente delibera a Trenord S.r.l., alle Segreterie nazionali ed alle Segreterie regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL, FAST e FAISA, nonché, per opportuna conoscenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Dispone, inoltre,

la pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione.

Roma, 24 novembre 2014

*Il Presidente:* ALESSE

ALLEGATO

# VERBALE DI ACCORDO

La società Trenord s.r.l. e le Segreterie Regionali /Provinciale FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL Trasporti, FAISA CISAL, Or.S.A. Ferrovie, FAST Ferrovie, si sono incontrate in data 28 febbraio 2012, a seguito di quanto condiviso negli incontri del 19 ottobre 2011 e del 6 dicembre 2011 per definire il protocollo transitorio dei servizi minimi da garantire in caso di sciopero.
All'apertura della riunione alle ore 11.30 circa dopo pochi minuti la delegazione Sindacale dell'OrSa Verona ha abbandonato il tavolo negoziale.
Le Parti si danno atto che il presente accordo si inserisce nel protocollo transitorio delle Relazioni Industriali di Trenord sottoscritto in data 24 gennaio 2012; ciò premesso ed in analogia a quanto previsto nel predetto accordo si conferma per il settore Lunga Percorrenza di Trenord di recepire la disciplina prevista dal CCNL Attività Ferroviarie attualmente vigente in materia di diritto di sciopero secondo quanto previsto dalla Legge 146/90.
In particolare, per le specificità del servizio di Lunga Percorrenza, al fine di contemperare il diritto alla mobilità dei viaggiatori sulle tratte internazionali interessate agli interessi aziendali, tenendo conto anche dell'ottimizzazione dell'utilizzo del materiale rotabile e delle esigenze dei dipendenti a raggiungere le località di inizio attività e di rientro nelle sedi di appartenenza si conviene, nei casi di scioperi proclamati per le 24 ore, di garantire, rispetto alla produzione attuale, una coppia di treni con partenza e arrivo nella stazione di Bologna Centrale.
A fronte di una significativa variazione della produzione i treni garantiti possono essere soggetti a revisione, previo accordo fra le parti.
Ribadendo quanto concordato in data 6 dicembre 2011, le Parti si danno atto, circa l'armonizzazione contrattuale da attuarsi entro il 29 febbraio 2012, di posticipare al 30 aprile 2012 l'applicazione del contratto di riferimento, considerate le trattative del contratto di Trenord attualmente in atto tra le rappresentanze delle Segreterie OO. SS. Nazionali e la società Trenord.
La Società illustra il quadro evolutivo della produzione operativa che andrà progressivamente a realizzarsi entro i prossimi mesi, per il personale polivalente di terra, rispetto al quale si conviene, a seguito degli accordi di service con le realtà regionali di Trenitalia - Verona e Venezia -, di attivare i turni allegati.
Contestualmente al tavolo di contrattazione aziendale già avviato per la definizione della programmazione delle ferie del personale dei treni, si conviene di regolamentare la periodicità delle ferie anche per il personale di terra.
In merito agli attuali dipendenti – n° quattro provenienti da Lunga Percorrenza e n° due da Nord Cargo - utilizzati presso la struttura del TPL di Milano Porta Garibaldi si ribadisce quanto pattuito nell'accordo del 6 dicembre 2011 garantendo ai lavoratori l'inserimento nella turnazione di impianto.
Milano 28 febbraio 2012
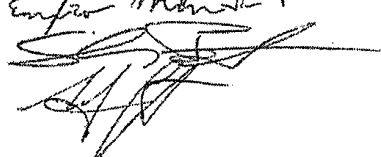
La Società

FILT CGIL
FIT CISL
UILT UIL
UGL
FAST
FAISA

VERBALE DI ACCORDO

La società Trenord s.r.l. e le Segreterie Regionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL Trasporti, FAISA CISAL, FAST Ferrovie, firmatarie dell'Accordo aziendale di armonizzazione di confluenza al Contratto Unico della Mobilità – Attività Ferroviarie del 4 Luglio 2012 si sono incontrate in data 3 luglio 2014, in Milano a seguito degli impegni assunti in data 11 novembre 2013 e del verbale di incontro del 10 aprile 2014.

Fermo restando quanto sancito dall'art. 54 punto 2 del Contratto Aziendale di Trenord, per i casi in cui la controlleria effettuata dal personale di bordo si configuri a pieno titolo quale attività finalizzata a contrastare e ridurre l'evasione, a seguito delle ipotesi esaminate nel corso degli incontri effettuati e degli accordi sottoscritti nei verbali dell'11 novembre 2013 e del 10 aprile 2014, valutato il flusso organizzativo del processo di recupero crediti della Soc. OEBB – DB che condiziona il costante flusso retributivo mensile del personale di scorta, in servizio sui treni del settore Lunga Percorrenza, non ultimo l'obiettivo comune tra le parti di semplificare il processo di riconoscimento degli importi dovuti e tenuto anche conto della tipologia delle attività svolte sulla tratta Venezia – Tarvisio di recente attivazione, si conviene di riconoscere a titolo dell'art. 54.2.2. lettere "a" e "b" del Contratto Aziendale di Trenord la percentuale aggiornata al 7 % delle somme pro capite riscosse su base mensile.

Tale percentuale sarà riconosciuta con il primo cedolino paga utile a decorrere dal 1° Gennaio 2014, e sarà oggetto di verifica tra le parti secondo quanto sancito dal verbale del 11 novembre 2013.

Anche per la tratta Venezia – Tarvisio, in continuità con quanto concordato nel verbale di accordo del 11 novembre 2013 per il settore Lunga Percorrenza, si conferma che i casi di eventuali vetture eccedenti che si dovessero verificare saranno utili al conteggio dell'importo della Competitività e Premialità dell'art 64 del Contratto Aziendale con le medesime modalità e condizioni stabilite in precedenza. Eventuali casi di ulteriori eccedenze che dovessero rendersi necessarie saranno oggetto di specifica condivisione tra le parti.

A seguito dell'accordo siglato tra le parti per il settore terra in data 28 novembre 2013 che si intende confermato, si ribadisce il prosieguo della successiva fase del piano di riqualificazione professionale da programmarsi entro il corrente anno, in merito al quale si conviene di programmare uno specifico incontro entro il mese di ottobre p.v.

In particolare, successivamente al periodo di programmazione delle ferie estive verranno rivisti i turni del personale di terra.

Le parti si danno atto della necessità di avviare al termine del periodo delle ferie estive sessioni specifiche di formazione mirata al personale mobile e di terra, in merito al quale sarà presentato un piano operativo.
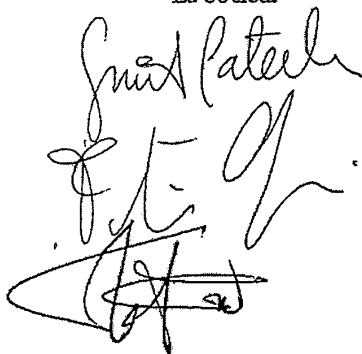
In merito alla fornitura di tablet al personale mobile si conferma la prima fase della fornitura entro il 15 settembre per terminare la fornitura stessa entro fine anno corrente
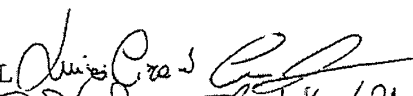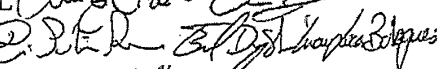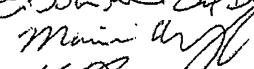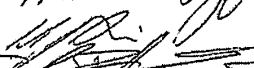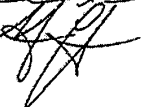
In attesa di definire l'accordo per le Relazioni Sindacali di Trenord dove sarà sancito il protocollo dei servizi che dovranno essere garantiti in caso di sciopero del personale, ad integrazione di quanto concordato nel verbale di accordo del 28 febbraio 2012, col fine di garantire il diritto alla mobilità dei viaggiatori sulle tratte internazionali ed alle esigenze dei dipendenti di raggiungere le località di inizio attività e di rientro alle sedi di appartenenza, si conviene, nei casi di scioperi proclamati, di garantire rispetto alla produzione attuale ed in aggiunta alla coppia Bologna Centrale – Brennero ( EC 84/85) anche la coppia di treni notturni Euro night sulla direttrice Venezia Tarvisio ( EN 236/237).

Milano 3 Luglio 2014

La Società

FILT CGIL

FIT CISL

UILT UIL

UGL

FAST

FAISA

| Servizio Asse del Brennero | |
|---|---|
| a | In allegato gli orari dei treni effettuati 365 giorni all'anno; |
| b | Si tratta dell'unico servizio diretto che collega l'Italia alla Germania (Monaco) attraverso l'Austria (passando per Innsbruck): Verona è centrale in questa connessione (potendo raccogliere viaggiatori provenienti da Ovest – Torino, Milano – da Est – Padova, Venezia – da Sud; da Sud – Firenze, Roma, Rimini – è fondamentale Bologna – connessa a Verona/Innsbruck/Monaco tramite EC 84/85 ed EC 81/188 – che raccoglie i viaggiatori di Frecciarossa ed Italo provenienti da tutto il Centro-Sud, (con dei titoli di viaggio integrati in virtù di un accordo commerciale fra DB e Trenitalia). Il viaggio da Verona a Monaco e viceversa viene effettuato in circa 5 ore, 5 volte al giorno in andata e ritorno, tutti i giorni dell'anno; |
| c | Si tratta di materiali trainati in composizione da 7 a 10 carrozze, con servizio di 1^ classe, vagone ristorante, carrozza per il trasporto di biciclette, ecc.; |
| d | Nel periodo di maggiore frequentazione, dal mese di giugno a fine del mese di ottobre, i treni hanno un livello di prenotazione consistente: i primi treni al mattino dall'Italia, hanno 350/400 prenotazioni cui si aggiunge una ulteriore percentuale non trascurabile di viaggiatori che salgono facendo il biglietto in treno; anche i treni da e per Bologna sono molto frequentati, oltre quelli da e per Venezia (soprattutto nei giorni di sabato e domenica); il Servizio garantisce pertanto ogni giorno, lo spostamento da e verso l'Italia di alcune migliaia di viaggiatori, essendo diventato per i viaggiatori un punto di riferimento di assoluta affidabilità; |
| e | Ogni volta che c'è uno sciopero, la soppressione di un treno, richiede l'effettuazione di numerosi autobus: per ogni treno da Verona si tratta in genere di circa 7/8 autobus, alcuni diretti fino ad Innsbruck, altri che effettuano tutte le fermate, con la notevole difficoltà di "spostare" dalla Stazione al parcheggio i numerosi passeggeri, di lingua straniera, con un costo per l'Azienda ed un notevole disagio per i passeggeri in quanto si impiegano diverse ore in più per raggiungere Monaco; |
| f | Qualra il numero di treni soppressi supera un certo numero (anche decisamente contenuto), non si è in grado di organizzare un numero di autobus sufficienti (al di là dei costi), con la conseguenza di non poter dare una soluzione sostitutiva ai passeggeri (trattasi di alcune migliaia di persone tutti i giorni); |
| g | Normalmente i bus sostitutivi organizzati in occasione di scioperi sono pagati dai clienti di Trenord DB/OEBB; mentre per Trenord il danno è dovuto al fatto che non vengono introitati i soldi per i treni soppressi (infatti il contratto prevede un corrispettivo a Km/treno effettuato). Tuttavia, contrattualmente, se un treno viene soppresso pur essendo garantito, i Clienti di Trenord (DB e OEBB) non sono tenuti a pagarci i bus sostitutivi (si tenga conto che per un solo treno in andata o ritorno, occorrono 7 bus sostitutivi da/a Innsbruck, cagionando un notevole esborso economico). |

| Servizio Asse del Tarvisio | |
|---|---|
| a | In allegato gli orari dei treni effettuati 365 giorni all'anno; |
| b | Si tratta dell'unico servizio diretto che collega l'Italia all'Austria - Vienna (sui due Euronight sono presenti anche 3 carrozze da/a Monaco): Venezia è centrale in questa connessione (potendo raccogliere viaggiatori provenienti da Ovest – Verona, Vicenza, Padova – da Est – Trieste, ex-Jugoslavia – da Sud; Bologna, Padova): il viaggio da Venezia a Vienna e viceversa viene effettuato di giorno in circa 7 ore e 30' (1 sola volta al giorno in andata e ritorno) e di notte (Euronight) in circa 11 ore e 30' (1 volta al giorno in andata e ritorno), tutti i giorni dell'anno; |
| c | Si tratta di materiali trainati in composizione da 5 a 7 carrozze i diurni, da 11 carrozze i notturni, con servizio di 1^ classe, cuccette, vagoni letto; |
| d | I treni hanno un livello di prenotazione consistente, i 2 Euronight sono treni normalmente ad 11 carrozze, con prenotazione obbligatoria e sono attivi da parecchi anni e rappresentano quindi per i passeggeri un riferimento sicuro; i treni diurni sono stati attivati recentemente; |
| e | i treni Euronight venivano garantiti come servizi minimi essenziali fino a pochi mesi fa dalla precedente impresa ferroviaria che li effettuava (Trenitalia). Per tale tipologia di servizio i bus sostitutivi sarebbero improponibili per i viaggiatori che hanno prenotato cuccette o letto; |
| f | Valgono tutte le considerazioni riportate nella scheda riferita all'Asse del Brennero |

14A09763

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI PADOVA

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi d'identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Dette imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

| NUMERO MARCHIO | DENOMINAZIONE IMPRESA | INDIRIZZO SEDE LEGALE |
|---|---|---|
| PD 9 | BELLO' DI FRISON AUGUSTO | Padova (PD) |
| PD 50 | SCHIAVON PAOLO | Ponte S. Nicolo' (PD) |
| PD 73 | PEGORARO PAOLO | Padova (PD) |
| PD 135 | MENEGAZZO PAOLO | Cittadella (PD) |
| PD 141 | LUSIANI GIANNI | Conselve (PD) |
| PD 190 | MINGARDO LUCIANO | Padova (PD) |
| PD 221 | GALTAROSSA VALTER | Albignasego (PD) |
| PD 238 | COGATO SERGIO SNC DI COGATO CARLO, LUIGI & C. | Gazzo (PD) |
| PD 284 | FERRARI LUCA | Padova (PD) |
| PD 291 | CACCARO FLAVIA | S.Giustina in Colle (PD) |
| PD 293 | ZORZAN PAOLO | Saccolongo (PD) |
| PD 399 | S.N.C. LABORATORIO METIDORO DI MARIO METIDORO, MATTEO METIDORO & C. | Padova (PD) |
| PD 446 | LA TORRE ARTE ORAFA DI DROSERA GIANNI | Padova (PD) |

| NUMERO MARCHIO | DENOMINAZIONE IMPRESA | INDIRIZZO SEDE LEGALE |
|---|---|---|
| PD 460 | L'ORAFO DI ANTONIO BELLON | Albignasego (PD) |
| PD 478 | IDEE BRILLANTI DI MARANZANO DONATELLA | Vigodarzere (PD) |
| PD 488 | L.C.Z. DI LORIGGIOLA RICCARDO & C. S.N.C. | Maserà di Padova (PD) |
| PD 496 | EFFE DUE ARGENTI SAS DI FESIO GIOVANNI & C. | Vigonza (PD) |
| PD 513 | ICONOGRAFICA VENETA SRL | Saccolongo (PD) |
| PD 515 | EGO GIOIELLI DI BIOLO CRISTIANO | Piove di sacco (PD) |
| PD 516 | GOLD & SILVER LINE SRL | Teolo (PD) |
| PD 519 | GIOIELLI DI FRACASSO ROBERTO & C. SNC | Piazzola Sul Brenta (PD) |
| PD 527 | ZECCHIN ANDREA | Cartura (PD) |
| PD 533 | ORTESCHI FAUSTO | Padova (PD) |
| PD 536 | SANTORO ALESSANDRO | Padova (PD) |
| PD 539 | BOLZONELLA ALBERTO | Rubano (PD) |
| PD 540 | IL RUBINO SAS DI GOBBI IRENE & C. | Padova (PD) |

14A09736

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI VICENZA

### Nomina del conservatore del Registro delle imprese

Con deliberazione della Giunta camerale n. 221 del 26 novembre 2014 il dr. Michele Marchetto è stato nominato conservatore del Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

14A09737

# COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

**Comunicato relativo alla delibera 23 giugno 2014 recante: «Consulenti del lavoro-valutazione di idoneità del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività dei Consulenti del lavoro", a norma degli articoli l, comma 2, lettera *c)* e *2-bis* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, in data 13 giugno 2014 (Pos. 513/14).** (Delibera n 14/285)**.»**.

Il Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive delle attività dei Consulenti del Lavoro, riportato in calce alla Delibera del 23 giugno 2014, n. 14/285, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 168, del 22 luglio 2014, rappresenta una versione non definitiva, elaborata durante la fase di formazione dell'atto. Di conseguenza il testo definitivo, valutato idoneo dalla Commissione, in data 23 giugno 2014, è quello di seguito riportato.

Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai consulenti del lavoro, adottato in data 13 giugno 2014 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. La presente regolamentazione disciplina le modalità dell'astensione collettiva dall'attività dei consulenti del lavoro con particolare riferimento a quelle che hanno carattere previdenziale, assicurativo, fiscale, contenzioso e giurisdizionale per i profili incidenti su diritti fondamentali degli utenti.

Art. 2.

*Proclamazione e durata delle astensioni*

1. La proclamazione dell'astensione rientra nelle competenze del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e delle organizzazioni di riferimento della categoria

2. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data dell'astensione alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Inoltre analoga informazione va trasmessa, in ragione della motivazione dell'astensione collettiva, al Direttore dell'Agenzia Regionale delle entrate, alle Direzioni Territoriali del Lavoro interessate, ai Direttori Regionali INPS ed INAIL, all'Unioncamere in rappresentanza delle camere di Commercio, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o ad altro Ministero interessato, agli organismi giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati. Ove l'astensione collettiva abbia una portata nazionale, le informazioni di cui innanzi sono trasmesse ai soggetti istituzionali nazionali degli organismi innanzi individuati.

3. L'organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione, almeno cinque giorni prima con tempi e modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini.

4. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.

5. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima salva la diversa richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi.

6. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione è proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

7. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione.

8. L'astensione non può superare otto giorni consecutivi lavorativi.

9. Con riferimento a ciascun mese solare non può comunque essere superato la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso.

Art. 3.

*Effetti dell'astensione*

1. L'astensione può riguardare tutte le attività obbligatorie dei consulenti del lavoro, salvo quanto previsto dall'art. 4 che segue, ivi compresa l'elaborazione e la stampa del Libro Unico del Lavoro, la predisposizione delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro, delle denunce previdenziali mensili, delle dichiarazioni dei sostituti di imposta e la cura degli ulteriori adempimenti connessi al rapporto di lavoro, l'attività derivante dagli obblighi assunti in qualità di C.T.U. o C.T.P.; nonché tutti gli adempimenti telematici di carattere fiscale (deleghe di pagamento, assistenza su preavvisi di irregolarità, etc.) e previdenziali (domande di ammortizzatori sociali, richieste di rateazione, etc.). L'astensione può riguardare anche l'elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, l'attività di intermediazione fiscale in generale, l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

2. Viceversa, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 che segue, durante l'astensione possono essere omesse quelle attività non obbligatorie richieste da enti, istituzioni e privati.

3. Nell'ambito delle procedure di conciliazione dei rapporti di lavoro nelle quali sia stata conferita delega al professionista la mancata comparizione del consulente del lavoro alla convocazione o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento, deve essere alternativamente:

*a)* dichiarata - personalmente o tramite sostituto del professionista titolare del mandato - all'inizio della seduta della commissione;

*b)* comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella segreteria della commissione competente, almeno due giorni prima della data stabilita. Ove possibile, il professionista provvederà a fornire idonee informazioni ai consulenti del lavoro costituiti nello stesso procedimento.

4. Nel processo tributario la mancata comparizione del consulente del lavoro all'udienza o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:

*a)* dichiarata - personalmente o tramite sostituto del professionista titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza;

*b)* comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella segreteria della commissione tributaria competente, almeno due giorni prima della data stabilita. Ove possibile, il professionista provvederà a fornire idonee informazioni ai dottori commercialisti ed esperti contabili costituiti nello stesso procedimento.

5. Nel rispetto delle modalità sopra indicate, l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora consulenti del lavoro del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa; la presente disposizione sì applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i rappresentanti della controparte.

6. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un professionista che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati alla convocazione quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa in qualsiasi modo assistite da professionisti che abbiano dichiarato l'intenzione di aderire all'astensione.

7. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 4.

*Prestazioni indispensabili*

1. Sono escluse dall'astensione le prestazioni indispensabili riguardanti:

la presentazione delle dichiarazioni annuali riferite alla gestione dei rapporto di lavoro (dichiarazione dei sostituti di imposta, prospetto informativo disabili, autoliquidazione del premio INAIL, etc..);

la presentazione denunce contributive mensili;

la compilazione del libro unico del lavoro mensile;

le comunicazioni di assunzione al Centro per l'impiego dei lavoratori.

2. In ogni caso, saranno garantite tutte quelle prestazioni, con scadenze predefinite, il cui mancato adempimento possa comportare, da parte delle Autorità competenti, l'irrogazione di sanzioni di carattere amministrativo a carico dei contribuenti.

Art. 5.

*Controllo deontologico*

1. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli artt. 2-*bis* e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, così come riformulati dalla legge n. 83/2000, da adeguare alla peculiarità della posizione professionale dei soggetti interessati, resta ferma anche l'eventuale valutazione dei Consigli dell'Ordine in sede di esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi Ordini Professionali vigilano sul rispetto individuale e collettivo delle regole e modalità di astensione.

2. Consigli Provinciali ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessità di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.

**14A09732**

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## Comunicato di rettifica dell'annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Nel testo dell'annuncio della proposta di iniziativa popolare pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 293 del 18 dicembre 2014, alla pagina 35, prima colonna, all'ottavo rigo, dove è scritto: «"Misure urgenti per il contrasto del fenomeno della corruzione e dei diritti contro la pubblica amministrazione".», leggasi: « "Misure urgenti per il contrasto del fenomeno della corruzione e dei delitti contro la pubblica amministrazione".».

**14A09920**

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Concessione di medaglie d'oro al valor militare «alla memoria»

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 2041, del 5 aprile 2012, registrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Centrale Generale dello Stato – Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa con il visto n. 5621 ex art. 5, comma 2, D. lgs n. 123/2011 in data 20 luglio 2012, al Sottotenente Mauro Gigli, nato il 5 aprile 1969 a Sassari, è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare "alla memoria" con la seguente motivazione: "Capo nucleo bonifica ordigni esplosivi improvvisati dalle straordinarie qualità umane e professionali, in missione di pace in Afghanistan, pur in turno di riposo si offriva di effettuare la neutralizzazione di un ordigno che metteva a repentaglio la sicurezza della popolazione civile e del personale militare. Dopo aver disarticolato un primo dispositivo, avvedutosi di una seconda trappola letale, senza indugio alcuno, accortosi dell'imminente pericolo, decideva di donare gli ultimi momenti della sua vita per allontanare i presenti piuttosto che porre se stesso al riparo. Improvvisamente, mentre del personale riusciva a porsi in salvo, veniva investito dall'esplosione dell'ordigno, perdendo la vita. Fulgido esempio di coraggio e altruismo ispirati alle migliori tradizioni dell'Esercito". Herat (Afghanistan), 28 luglio 2010.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 2042, del 5 aprile 2012, registrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Centrale Generale dello Stato – Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa con il visto n. 5621 ex art. 5, comma 2, D.lgs n. 123/2011 in data 20 luglio 2012, al Caporal Maggiore Capo Scelto Pierdavide De Cillis, nato il 25 febbraio 1977 a Bisceglie (BT), è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare "alla memoria" con la seguente motivazione: "Giovane volontario dalle straordinarie qualità umane e professionali, in missione di pace in Afghanistan come operatore addetto alla bonifica degli ordigni esplosivi improvvisati, pur in turno di riposo, appreso del rinvenimento di un artifizio in un villaggio, senza esitazione si offriva per effettuarne il disinnesco. Durante tale operazione, dopo aver contribuito a disarticolarlo, avvertito dal capo nucleo della presenza di una seconda trappola esplosiva e dell'imminente pericolo, esponendosi a manifesto rischio della vita e anteponendo l'altrui incolumità alla propria, faceva scudo con il corpo all'ufficiale responsabile della raccolta delle prove legali presente sul posto, salvandolo dagli effetti dell'esplosione e andando incontro alla morte. Fulgido esempio di coraggio e altruismo ispirati alle migliori tradizioni dell'Esercito". Herat (Afghanistan), 28 luglio 2010.

**14A09734**

# MINISTERO DELLA SALUTE

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Metomotyl 2,5 mg/ml».

*Decreto n. 125 del 1° dicembre 2014*

Medicinale veterinario METOMOTYL 2,5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Procedura decentrata n. NL/V/0182/001/DC

Titolare A.I.C.:

Società Le Vet Beheer B.V. con sede in Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater - Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti:

La società Produlab Pharma B.V. nello stabilimento sito in Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer (Paesi Bassi).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Fiala da 5 ml - A.I.C. n. 104659014;

Fiala da 10 ml - A.I.C. n. 104659026;

Filala da 20 ml - A.I.C. n. 104659038;

Fiala da 25 ml - A.I.C. n. 104659040;

Fiala da 30 ml - A.I.C. n. 104659053;

Fiala da 50 ml - A.I.C. n. 104659065.

Composizione:

Ogni ml contiene:

Principio attivo:

Metoclopramide (come cloridrato monoidrato) 2,23 mg

equivalente a metoclopramide cloridrato 2,5 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento sintomatico del vomito e della ridotta motilità gastrointestinale associata a gastrite, spasmo pilorico, nefrite cronica e intolleranza digestiva ad alcuni farmaci. Prevenzione del vomito in seguito ad intervento chirurgico.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

**14A09720**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cevaflox 100 mg/ml».

*Provvedimento n. 968 del 1° dicembre 2014*

Medicinale veterinario CEVAFLOX 100 mg/ml, soluzione orale per polli e tacchini, nelle confezioni:

flacone da 1 l - A.I.C. n. 104386026;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104386014.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (MB) - Viale Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: Modifica stampati secondo procedura di Referral.

Causale della richiesta: Durante la fase comunitaria del rinnovo di «Cevaflox 100 mg/ml», soluzione orale per polli e tacchini (procedura FR/V/0185/001/R/001) è stata apportata modifica alle indicazioni, controindicazioni, avvertenze, posologia e tempi di attesa secondo quanto stabilito per i medicinali veterinari a base di enrofloxacina in forma soluzione orale per uso acqua da bere nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2014 per quanto riguarda, nel contesto dell'art. 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti «enrofloxacina» da somministrare a polli e/o tacchini con l'acqua di bevanda.

Si autorizza la modifica alle indicazioni, controindicazioni, avvertenze, posologia e tempi di attesa.

I seguenti paragrafi dell'SPC e le relative sezioni degli stampati sono modificati come di seguito.

4.2. *Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione*

Trattamento delle infezioni causate dai seguenti batteri sensibili all'enrofloxacina:

Polli

Mycoplasma gallisepticum,

Mycoplasma synoviae,

Avibacterium paragallinarum,

Pasteurella multocida,

Escherichia coli.

Tacchini

Mycoplasma gallisepticum,

Mycoplasma synoviae,

Pasteurella multocida,

Escherichia coli.

4.3. *Controindicazioni*

Non usare per la profilassi.

Non usare quando è nota la comparsa di resistenza/resistenza crociata ai (fluoro)chinoloni nel gruppo destinato al trattamento.

Non usare in caso di nota ipersensibilità al principio attivo, ad altri (fluoro)chinoloni o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

4.4. *Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione*

Il trattamento di infezioni da Mycoplasma spp potrebbe non eradicare l'organismo.

Somministrazione tramite acqua di bevanda. L'acqua medicata deve essere l'unica fonte di abbeveraggio nel corso del periodo di trattamento.

L'assunzione di acqua medicata dipende dalle condizioni fisiologiche e cliniche dei volatili. Per ottenere il dosaggio corretto, la concentrazione di enrofloxacina deve essere regolata di conseguenza. Calcolare attentamente la massa corporea totale da trattare ed il consumo giornaliero totale di acqua prima di ogni trattamento.

4.5. *Precauzioni speciali per l'impiego*

*Precauzioni speciali per l'impiego negli animali*

Per quanto possibile, i fluorochinoloni devono essere usati sulla base di test di sensibilità. Quando viene utilizzato il prodotto è necessario attenersi ai regolamenti ufficiali e locali sull'uso dei prodotti antimicrobici.

L'utilizzo dei fluorochinoloni deve limitarsi al trattamento di condizioni cliniche che hanno risposto, o che si ritiene possano rispondere scarsamente ad altre classi di prodotti antimicrobici.

Un utilizzo del prodotto diverso dalle istruzioni fornite nel RCP può condurre ad un aumento della prevalenza dei batteri resistenti ai fluorochinoloni e può ridurre l'efficacia del trattamento con altri chinoloni a causa della possibile resistenza crociata.

Da quando l'impiego dell'enrofloxacina nel pollame è stato autorizzato per la prima volta, si sono registrate una diffusa riduzione della sensibilità di E. coli ai fluorochinoloni e la comparsa di organismi resistenti. Resistenza è stata segnalata anche in Mycoplasma synoviae nell'UE.

*Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali*

Non mangiare, bere o fumare mentre si maneggia il prodotto.

Il contatto diretto con la pelle dovrebbe essere evitato a causa di possibili reazioni di sensibilizzazione e ipersensibilità.

Indossare guanti impermeabili mentre si maneggia il prodotto.

In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare l'area interessata con acqua corrente ed in caso di irritazione contattare un medico.

Lavarsi le mani e la pelle esposta dopo l'uso.

Persone con nota ipersensibilità ai fluorochinoloni dovrebbero evitare il contatto con il prodotto.

4.7. *Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione*

Non autorizzato per l'uso in volatili che producono uova destinate al consumo umano.

Non somministrare a pollastre nei 14 giorni precedenti l'inizio dell'ovodeposizione.

4.9. *Posologia e via di somministrazione*

Polli e tacchini

10 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo al giorno per 3-5 giorni consecutivi.

Trattamento per 3-5 giorni consecutivi; per 5 giorni consecutivi nelle infezioni miste e nelle forme progressive croniche. In assenza di un miglioramento clinico entro 2-3 giorni, si deve considerare una terapia antimicrobica alternativa sulla base dei test di sensibilità.

4.11. *Tempi di attesa*

Polli: carne e visceri: 7 giorni.

Tacchini: carne e visceri: 13 giorni.

Uso non autorizzato in uccelli che producono uova per consumo umano.

Non somministrare alle pollastre ovaiole da rimonta nei 14 giorni precedenti l'ovodeposizione.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Gruppo farmacoterapeutico: antibatterici chinolonici e chinossalinici, fluorochinoloni.

Codice ATCvet: QJ01MA90.

5.1. *Proprietà farmacodinamiche*

*Spettro antibatterico*

L'enrofloxacina è attiva nei confronti di molti batteri Gram-negativi, batteri Gram-positivi e Mycoplasma spp.

È stata dimostrata la sensibilità in vitro in ceppi di (i) specie Gram-negative come Escherichia coli, Pasteurella multocida e Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum e (ii) Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae. (Vedere paragrafo 4.5).

Il meccanismo di azione dei chinoloni è unico tra gli antimicrobici - essi agiscono principalmente inibendo la DNA-girasi batterica, un enzima responsabile del controllo del superavvolgimento del DNA durante la replicazione. Viene inibita la chiusura della doppia elica del DNA con il risultato di una degradazione irreversibile del DNA cromosomico. I fluorochinoloni posseggono inoltre un'attività verso i batteri nella fase stazionaria attraverso un'alterazione della permeabilità della membrana fosfolipidica esterna della parete cellulare.

La resistenza all'enrofloxacina è stata osservata in batteri isolati da pollame a vari livelli in diversi paesi e specie batteriche. Vedere anche la sezione 4.5.

*Tipo e meccanismi di resistenza*

È stato segnalato che la resistenza ai fluorochinoloni trae origine da cinque meccanismi cause: (i) mutazioni puntiformi nei geni che codificano per la DNA girasi e/o la topoisomerasi IV, che portano ad alterazioni del rispettivo enzima, (ii) alterazioni della permeabilità ai farmaci nei batteri Gram-negativi, (iii) meccanismi di efflusso, (iv) resistenza mediata da plasmidi e (v) proteine protettive della girasi. Tutti i meccanismi determinano una ridotta sensibilità dei batteri ai fluorochinoloni. La resistenza crociata all'interno della classe di antimicrobici dei fluorochinoloni è comune.

5.2. *Informazioni farmacocinetiche*

A seguito di somministrazione orale, l'enrofloxacina è ben assorbita e distribuita in tutto il sistema.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro i termini previsti dal decreto dirigenziale 18 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 93 del 22 aprile 2014.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato alla Ditta interessata.

**14A09721**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Effinol» 2,5 mg/ml Spray cutaneo, soluzione per cani e gatti.

*Decreto n. 123 del 1° dicembre 2014*

Specialità medicinale per uso veterinario EFFINOL, 2,5 mg/ml Spray cutaneo, soluzione per cani e gatti.

Procedura decentrata n. ES/V/0214/001/DC

Titolare A.I.C.:

Laboratorios Calier, S.A. Barcelonès, 26 - Pla del Ramassà - Les Franqueses del Vallès - Barcellona - Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Laboratorios Calier, S.A. - Barcelonès 26 - Pla del Ramassà - Les Franqueses del Vallès - Barcellona - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104705013;

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104705025;

Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104705037.

Composizione:

Ogni ml contiene:

Principio attivo: Fipronil 2,5 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento e prevenzione delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.) e di infestazioni da zecche (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) nei cani.

Trattamento e prevenzione delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides *spp)* e zecche (Rhipicephalus spp, Ixodes ricinus, Ixodes scapularis, Dermacentor variabilis) nei gatti.

Il prodotto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della dermatite da pulci (DAP).

Trattamento di infestazioni da pidocchi mallofagi nei cani (Trichodectes canis) e gatti (Felicola subrostrata).

Tempi di attesa: Non pertinente.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 12 mesi.

Regime di dispensazione: La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

**14A09722**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Domanda di modifica della denominazione registrata «PRESUNTO DE BARRANCOS / PALETA DE BARRANCOS»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie 432 del 2 dicembre 2014 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dal Portogallo ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)» - «PRESUNTO DE BARRANCOS / PALETA DE BARRANCOS».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

**14A09723**

**Domanda di registrazione della denominazione «VLAAMSE LAURIER»**

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 432 del 2 dicembre 2014, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dal Belgio ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Fiori e piante ornamentali» - «VLAAMSE LAURIER».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica - EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

**14A09724**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-295) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**€ 1,00**